



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

| | |
|--|--|
| Dott. Giuseppe Marziale | Presidente |
| Avv. Bruno De Carolis | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| Prof. Avv. Saverio Ruperto. | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore |
| Prof. Liliana Rossi Carleo... .. | Membro supplente designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 30.4.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Il ricorrente ha chiesto la restituzione di euro 111,25 oltre a spese per raccomandate e a quelle per la presentazione del ricorso, affermando che il suddetto importo è determinato da addebiti sul suo c/c per "recupero costi di operazioni effettuate in mancanza di disponibilità" dal 1/1/2008 al 30/9/2009.

Il ricorrente contesta che sussistano i presupposti per applicare i suddetti addebiti.

Nelle sue controdeduzioni, la banca afferma che, dopo opportune verifiche, ha accertato che gli addebiti contestati sono stati applicati per errore, in quanto relativamente al rapporto di c/c intestato al ricorrente dovevano essere considerate le agevolazioni previste per il personale in quiescenza, cui appartiene il ricorrente stesso.

Ciò premesso, la banca assicura di aver già provveduto a restituire al ricorrente l'importo di euro 113,75, oltre ad euro 20,00 per le spese del procedimento.

Fornisce a tale riguardo copia della comunicazione inviata all'interessato.

Pertanto, chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Il ricorrente conferma di aver ricevuto lo storno degli addebiti contestati oltre alle spese del procedimento. Afferma invece di non aver avuto il rimborso delle spese postali, sulle quali peraltro non offre alcun elemento di prova.

DIRITTO

Si prende atto della comunicazione con cui la banca convenuta dà notizia dell'avvenuto storno degli addebiti operati sul c/c del ricorrente, dovuti ad un errore, e del rimborso già effettuato delle spese del procedimento pari ad euro 20,00. Il ricorrente, nel confermare quanto sopra, lamenta di non aver ricevuto alcun rimborso per spese postali, che tuttavia non ha provato.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara non luogo a provvedere sulla domanda relativa al recupero dei costi per operazioni effettuate in mancanza di disponibilità; respinge ogni ulteriore pretesa.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE